

Informative e novità per la clientela di Studio - Aprile 2026

acura di SMP Tax & Legal



Indice

- Crediti IVA trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il I trimestre 2026 2
- Scade il prossimo 30 aprile 2026 il termine per la detrazione dell'iva relativa alle fatture ricevute nel 2025 e per l'emissione delle note di credito 6
- In scadenza al 30 aprile le istanze per la rottamazione-*quinquies* 9
- Collegamento POS entro il 20 aprile 11
- I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC) 14

ACBMember

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena
Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL I TRIMESTRE 2026

Il credito IVA che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine per la presentazione telematica del modello Iva TR relativo al I trimestre 2026 è fissato al 30 aprile 2026. Al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/rimborsi/ivacredititrimestrali+ivatr/modello+crediti+iva+tr> sono disponibili le versioni aggiornate del modello e delle istruzioni.



Va poi ricordato che dallo scorso 1° aprile 2025 è in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente. Già dallo scorso anno, pertanto, le istruzioni alla compilazione del modello precisano che nel campo denominato “Codice attività” va indicato il codice attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

L'utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito Iva trimestrale è, infatti, possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a 5.000 euro; e
- solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di spedizione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (limite elevato a 50.000 euro per le c.d. *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione (cioè la attestazione) da parte dell'organo di controllo. In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte

ACB Member

dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;

- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di 2 anni ad esclusione delle c.d. *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;

c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.



Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, 3 ulteriori esimenti dall'obbligo di prestazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dall'articolo 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017;

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il periodo d'imposta 2026, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a 70.000 euro annui.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello

superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) – dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.



In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al IV trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire ordinariamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di chiusura del trimestre e in particolare: I trimestre ☒ entro il 30 aprile 2026 II trimestre ☒ entro il 31 luglio 2026 III trimestre ☒ entro il 02 novembre 2026 (in quanto il 31 ottobre cade di sabato)
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24: - per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; - per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello TR. La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).

ACB Member

	La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline
Visto di conformità	Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre, con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: - aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; - operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, D.P.R. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; - beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; - soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; - operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

SCADE IL PROSSIMO 30 APRILE 2026 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE RICEVUTE NEL 2025 E PER L'EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2026 relativa all'anno 2025 scadrà il prossimo 30 aprile 2026. Di seguito le conseguenze sotto il profilo della detrazione Iva delle fatture di acquisto riferite al 2025 e delle note di variazione il cui presupposto nasce nel medesimo anno, alla luce dell'attuale termine previsto dall'articolo 19, D.P.R. 633/1972 per l'esercizio del richiamato diritto.

Le regole per la detrazione

Il diritto alla detrazione dell'imposta sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, al momento di effettuazione dell'operazione, ovvero al momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. La fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.



Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha precisato che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i seguenti presupposti.

I due presupposti per la detrazione	
effettuazione dell'operazione	c.d. presupposto sostanziale
possesso (momento di ricezione) della fattura	c.d. presupposto formale

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Per le liquidazioni, sia mensili sia trimestrali, avvenute nel corso dell'anno, l'effettuazione dell'operazione e la ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione. Vale la pena osservare che, a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato

ACB Member

di fatturazione elettronica il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.



Al contrario, invece, un soggetto passivo Iva che è venuto in possesso di una fattura di acquisto datata 2025 solo nel corso del 2026, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2026 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno, che scade ordinariamente al 30 aprile 2027. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di "competenza", ma in quello di ricezione.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2025 ma registrate dopo il 30 aprile 2026

Sempre con la circolare n. 1/E/2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso, quindi, della fattura datata 2025 e ricevuta con data "certa" nel 2025, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2026 entro il prossimo 30 aprile, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia delle Entrate l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

In tema di note di variazione si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 20/E/2021, affermando che il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione.

La nota di variazione può, quindi, considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si è verificato nel periodo d'imposta 2025 (ad esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti del quale, precedentemente, era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi,

ACB Member

entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, vale a dire entro il 30 aprile 2026.

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2026, la detrazione può essere operata nell'ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2026 (da presentare entro il 30 aprile 2027).

Da notare che, secondo il parere espresso dall'Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso.



Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 aprile 2026, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2025.

IN SCADENZA AL 30 APRILE LE ISTANZE PER LA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La Legge n. 199/2025 ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall'omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni;
- contributi previdenziali dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
- sanzioni amministrative irrogate per violazioni del Codice della strada dalle competenti amministrazioni dello stato.



I contribuenti devono manifestare la volontà di procedere alla Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) presentando la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 utilizzando il servizio messo a disposizione al link

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/domanda-di-adesione/>

È possibile scegliere se pagare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

- la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
- dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.

Nel caso di pagamento rateale si applicano gli interessi pari al tasso del 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026. La norma specifica che l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Una volta presentata l'istanza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la comunicazione delle somme dovute con l'esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano. In caso di inefficacia della Rottamazione-quinquies, i versamenti effettuati

ACB Member

saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

COLLEGAMENTO POS ENTRO IL 20 APRILE

Si ricorda alla gentile clientela che, con comunicato stampa del 5 marzo 2026, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'operatività del portale telematico per effettuare il collegamento tra registratore telematico e il POS di pagamento: per i POS già in funzione alla data del 1° gennaio 2026, la scadenza per soddisfare tale adempimento è fissata al prossimo **20 aprile 2026**.

Pertanto, l'Agenzia ha arricchito i chiarimenti forniti tramite le risposte FAQ pubblicate sul suo sito istituzionale.

Regola a regime

Con riferimento ai POS per i quali il contratto di convenzionamento è stato stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, l'abbinamento è possibile:

- a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento;
- ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi, se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

I medesimi termini valgono per la comunicazione delle eventuali variazioni dei collegamenti già registrati.

I POS già in funzione

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026, così come per quelli utilizzati tra l'1 e il 31 gennaio 2026, è prevista una scadenza transitoria: è infatti possibile effettuare il collegamento entro il prossimo 20 aprile.

Per abbinare registratori telematici e Pos, l'esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale "Fatture e corrispettivi" e associare, tramite il servizio "Gestione collegamenti", la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare.

Per rendere più semplice l'operazione, all'esercente viene mostrato l'elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all'Agenzia dagli operatori finanziari.

ACB Member

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'Agenzia ("Documento Commerciale on line"), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

Il collegamento

La Guida pubblicata dall'Agenzia chiarisce quali sono i passi per completare ciascun collegamento:

- selezionare l'RT che si intende collegare, dall'elenco delle matricole degli RT che risultano attivi nel mese di riferimento;
- successivamente selezionare, tra quelli che vengono proposti, il POS che si intende collegare al RT appena scelto (nel caso in cui la procedura web non riporti i dati di un POS di cui l'esercente è titolare, è necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi e registrare il collegamento con il RT in associazione del quale è utilizzato);
- infine, indicare l'indirizzo dell'unità locale presso la quale il RT e il POS selezionati vengono utilizzati.

Nel caso di selezione di POS fisici oggetto di precedenti collegamenti, l'indirizzo verrà acquisito automaticamente dai dati di collegamento già forniti.

Nella fase di avvio, la comunicazione deve quindi fare riferimento alla situazione dei POS e degli RT utilizzati nel mese di gennaio 2026.



La clientela che ha installato registratori telematici ed utilizza POS per l'incasso dei pagamenti è invitata a comunicare allo studio le matricole degli strumenti di pagamento collegati a ciascun registratore telematico, indicando l'indirizzo del punto vendita dove tali sistemi sono ubicati.

Alternativamente, ciascuno può procedere in autonomia accedendo al portale fatture e corrispettivi con le proprie credenziali.

Esclusioni

Nella citata guida l'Agenzia puntualizza anche come comportarsi per le esclusioni.

Nel caso di distributori automatici (cosiddette "vending machine"), cessione di carburante, ricarica dei veicoli elettrici, ovvero esoneri dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (es: tabacchi), anche se incassati con pagamento elettronico, sono previsti specifici esoneri. Per l'approfondimento di tale aspetto si rinvia a precedente informativa.

ACB Member

I recenti chiarimenti

Nel corso del mese di marzo sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti nelle FAQ disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate. Queste le indicazioni più recenti:

- nel caso sia stata comunicata erroneamente la restituzione del POS occorre caricare manualmente i relativi riferimenti per procedere all'abbinamento;
- nel caso di punto vendita in franchising, occorre comunicare l'abbinamento anche dei POS che siano intestati al franchisor;
- nel caso di incasso con assegno bancario, nel registratore telematico occorrerà indicare che l'incasso è avvenuto in contanti;

per poter accedere nel portale alla funzionalità "collegamento dispositivi POS" è necessario che il contribuente sia accreditato come esercente nel portale "fatture e corrispettivi". Il collegamento può essere effettuato anche dall'intermediario tramite la funzionalità "accredimento e censimento dispositivi".

ACB Member

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai

I NUOVI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ CONTRIBUTIVA (ISAC)

Con la recente Circolare n. 26 del 6 marzo 2026, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per una novità molto importante: il debutto degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC).

Nati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per combattere il lavoro sommerso, gli ISAC rappresentano un nuovo approccio dell'Istituto. Non si tratta di uno strumento punitivo, ma di un sistema di "compliance", ovvero di dialogo preventivo. L'obiettivo è incrociare i dati fiscali e quelli contributivi per verificare se la forza lavoro dichiarata da un'azienda è coerente con il suo volume di affari e la sua struttura organizzativa.

Soggetti interessati

A partire dal 1° gennaio 2026, gli ISAC sono introdotti in via sperimentale per due specifici settori economici, che coincidono con le classificazioni già utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per gli ISA fiscali: Commercio all'ingrosso alimentare (Codice ISA M21U) e Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (Codice ISA G44U). L'INPS ha analizzato le posizioni di 33.732 datori di lavoro operanti in questi due ambiti (con riferimento all'anno 2023).

Meccanismo di funzionamento

Per calcolare l'affidabilità di un'azienda, l'INPS non guarda più solo ai propri archivi, ma fa dialogare diverse banche dati. Nello specifico, i flussi mensili UniEmens (e i dati UNISOMM per i lavoratori in somministrazione) vengono messi a confronto con le dichiarazioni fiscali ISA presentate all'Agenzia delle Entrate. Da questo incrocio nascono vari indicatori. Alcuni sono comuni a entrambi i settori, come ad esempio:

- la presenza di dipendenti dichiarati al fisco ma non all'INPS (o viceversa);
- la quota di utilizzo di contratti a termine, part-time, stagionali o di collaborazione;
- il valore dei beni strumentali rapportato al numero di addetti;
- un "indicatore complesso", ovvero un algoritmo predittivo che stima quale dovrebbe essere la forza lavoro teorica dell'azienda in base al suo modello di business.

Altri indicatori sono invece specifici per settore:

- per i grossisti alimentari, si valuta il numero di veicoli per addetto;

ACB Member

- per alberghi e B&B, si guarda al numero di posti letto fissi o alle presenze per addetto, oltre al tasso medio di occupazione.

Le giornate lavorative prese in considerazione escludono le assenze a qualsiasi titolo (anche se coperte da contribuzione figurativa), per misurare l'effettivo fattore lavoro impiegato. Inoltre, il modello tiene conto anche di eventuali esternalizzazioni (appalti/subappalti) desumendole dai costi per acquisti dichiarati nel modello ISA.

La Lettera di compliance

Entro il 31 marzo 2026, l'INPS invierà tramite la piattaforma digitale SEND una comunicazione ufficiale (lettera di compliance) a tutti i datori di lavoro dei due settori coinvolti. Si stima che circa 12.000 aziende riceveranno una lettera in cui viene segnalato uno scostamento. È bene evidenziare che questa lettera non è un accertamento e non comporta una sanzione automatica. La comunicazione serve semplicemente a informare il datore di lavoro che i suoi dati si discostano dai valori considerati "normali". La lettera indicherà se lo scostamento è "lieve" o "significativo", e fornirà una stima del numero di giornate lavorative che mancano all'appello per rientrare nella fascia di normalità. L'obiettivo di questa comunicazione è permettere all'azienda di fare una valutazione interna e, se necessario, adeguare spontaneamente la propria condotta, sapendo che l'adeguamento - come sottolineato anche dalla stampa specializzata - è una scelta che si rifletterà su tutte le prassi aziendali future ("adeguarsi è per sempre").

Il datore di lavoro che riceve la lettera non ha alcun obbligo o scadenza perentoria per rispondere, ma ha a disposizione diverse opzioni su base puramente volontaria:

1. giustificare lo scostamento: utilizzando un apposito modulo nel "Cassetto previdenziale" (funzione Comunicazione Bidirezionale, oggetto "ISAC"), l'azienda può spiegare le ragioni dell'anomalia. Ad esempio, può documentare una particolare organizzazione del lavoro che il software non ha colto;
2. chiedere chiarimenti: sempre tramite il Cassetto previdenziale, è possibile chiedere all'INPS delucidazioni sui dati contributivi utilizzati per il calcolo;
3. regolarizzarsi spontaneamente: se l'azienda si rende conto di aver commesso errori o omissioni, può trasmettere flussi UniEmens correttivi o integrativi. Per farlo, utilizzerà una causale specifica ("RE" - Regolarizzazione da compliance) inserendo gli estremi della lettera ricevuta. In questo caso, i contributi dovuti andranno versati con modello F24 (causale "RC01") e si potrà beneficiare di un regime sanzionatorio agevolato per la regolarizzazione spontanea.

ACB Member

La "Premialità" per le aziende virtuose

Il sistema ISAC non serve solo a scovare le irregolarità, ma anche a premiare chi lavora in regola. Le aziende che, dal calcolo degli indici, risultano prive di scostamenti anomali, verranno inserite in una "fascia di normalità". Qual è il vantaggio? L'INPS trasmetterà la lista di questi datori di lavoro virtuosi al Ministero del Lavoro e all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Queste informazioni verranno utilizzate per programmare le future ispezioni, orientando in sostanza i controlli ispettivi verso le aziende che presentano un rischio maggiore e "premiando" con una minore pressione ispettiva le aziende in regola.

Per i contenuti della newsletter comuniciamo di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n. 633 e succ. mod. Le informazioni contenute nelle newsletter non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Gli autori pertanto declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Il Team di SMP Tax & Legal

ACB Member

ACB Members: Ancona • Avellino • Bergamo • Bolzano • Brescia • Catania • Como • Cremona • Desio (MB) • Firenze • Genova • Jesi (AN) • Milano • Modena • Napoli • Padova • Palermo • Perugia • Piacenza • Pistoia • Prato • Saronno (VA) • Torino • Treviso • Udine • Varese • Venezia • Verona • Shanghai